

Disciplinare di gara

Il codice CUP attribuito alla gara è il **n.J43D21005090003**

Il codice CIG attribuito alla gara è il **n. 942830536B**

Il codice CPV attribuito alle prestazioni è il n. (45111100-9)

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.138 del 25.11.2022

Scadenza presentazione offerte entro il giorno 19 dicembre 2022 ore 12:00

Oggetto: Procedura aperta per affidamento dell'esecuzione dei lavori per gli interventi preparatori per la riqualificazione della Pista "Eugenio Monti" a Cortina d'Ampezzo (BL), con rimozione delle opere interferenti relative alla pista in disuso e ripristino delle aree.

Stazione Appaltante: (per sole attività ausiliarie è la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.; P.IVA 16406341004, d'ora in avanti "Simico"); Commissario Straordinario nominato con l'articolo 16, comma 3 bis del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legge n. 32/2019, conv. in legge n. 55/2019), in forza di determina approvazione progetto esecutivo e a contrarre del 22.11. 2022.

Punti di Contatto: www.infrastrutturemilanocortina2026.it – e-mail R.U.P.
a.pianca@infrastrutturemilanocortina2026.it - protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it

Luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) (codice NUTS: ITH33)

Indice-Sommario

1.	PREMESSE	3
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
4.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	9
5.	SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA, REQUISITI E NORME PER LA PARTECIPAZIONE.....	9
6.	AVVALIMENTO.....	14
7.	RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI.	15
8.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.	16
9.	PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....	17
10.	SUBAPPALTO.....	26
11.	AVVERTENZE GENERALI	30
12.	TEMPI ENTRO IL QUALE DOVRANNO ESSERE COMPIUTI I LAVORI, PENALI IN CASO DI RITARDO.	30
13.	FINANZIAMENTO E PAGAMENTI.....	31
14.	ANTICIPAZIONE	32
15.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	32
16.	VARIANTI	33
17.	PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI.....	33
18.	MODALITÀ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE.....	34
19.	APERTURA DELLE BUSTE B “OFFERTA ECONOMICA”.....	35
20.	Verifica dell'anomalia dell'offerta.....	36
21.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.	36
22.	SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO - CONSEGNA DEI LAVORI.....	38
23.	ACCESSO AGLI ATTI.....	42
24.	ALTRE DISPOSIZIONI.....	43
25.	INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) ...	43

1. PREMESSE

1.1. Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Andrea Pianca, nominato con atto del Commissario Straordinario del 16.11.2022 . Ai R.U.P. spettano le funzioni e le prerogative di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. (d'ora in avanti "Codice dei contratti pubblici") ed alle Linee Guida A.N.A.C. n. 3 *"di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» (approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017)"*.

1.2. L'appalto ha per oggetto *"l'esecuzione dei lavori per gli interventi preparatori per la riqualificazione della Pista "Eugenio Monti" a Cortina d'Ampezzo (BL), con rimozione delle opere interferenti relative alla pista in disuso e ripristino delle aree"* ivi compreso il trasporto e conferimento a discarica dei rifiuti generatisi, secondo quanto dettagliato negli elaborati progettuali e nel bando/disciplinare di gara sulla base della progettazione definitiva-esecutiva allegata al presente bando e costituente parte integrante e sostanziale della medesima, nonché delle condizioni di cui al capitolato speciale parimenti unito formalmente e sostanzialmente al presente.

1.3. La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di seguito denominata stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: www.ariaspa.it .

1.4. Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice dei contratti pubblici e relative norme correlate, tra cui in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all'Allegato “**Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel**” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti www.ariaspa.it nella sezione *Acquisti per la PA | E-procurement | Strumenti di supporto* “Guide per le imprese” e “Domande Frequenti per le Imprese”.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di Aria scrivendo all'indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

1.5. L'offerta per la presente procedura, **a pena di inammissibilità**, deve essere presentata esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto. Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l'Operatore Economico:

- registrarsi alla piattaforma telematica ottenendo così una username e una password di accesso all'area riservata dell'operatore economico;
- una volta ottenute le credenziali di accesso al Portale, accedere all'area riservata e alla sezione Bandi di gara in corso e quindi selezionare la scheda di dettaglio della presente procedura cliccando su “Visualizza scheda”;
- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto/i che sottoscrive/sottoscrivono l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC).

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
• Forma singola	<ul style="list-style-type: none">• Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).
• R.T.I. costituendo • Consorzio ordinario di operatori economici costituendo	<ul style="list-style-type: none">• Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico raggruppando / consorziando.
• R.T.I. costituito • Consorzio ordinario di operatori economici costituito	<ul style="list-style-type: none">• Deve essere resa una dichiarazione sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico mandatario.

1.6. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo delle suddette forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate. Diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recepimento delle comunicazioni. La modifica dell'indirizzo PEC dovrà essere riportata anche nei dati anagrafici inseriti in sede di registrazione sulla piattaforma, come meglio specificato nelle istruzioni.

1.7. È in ogni **caso responsabilità dei concorrenti far pervenire alla stazione appaltante tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l'esclusione** dalla procedura, **salvo in particolari ipotesi l'ammissione al soccorso istruttorio.**

2.1. Documentazione di gara e di progetto:

2.1.1. L'appalto è disciplinato dal presente bando/disciplinare, dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal Capitolato Informativo, nonché da tutta la documentazione di gara, di progetto e dalla modulistica predisposta per la partecipazione alla gara resi disponibili, segnatamente riassumendo:

Progetto esecutivo elaborato ai sensi dell'art. 23 commi 7 e 8 del Codice dei contratti pubblici, con i contenuti ivi previsti;

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

Capitolato informativo

Schema di contratto;

Disciplinare di gara;

Patto di integrità;

Moduli istanze;

D.G.U.E..

2.1.2.. Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito internet della stazione appaltante <https://www.simico.it/>, alla sezione Amministrazione Trasparente sezione Bandi di gara e contratti

<https://www.simico.it/category/bandi-gara-contratti/>

Il disciplinare è altresì disponibile sulla piattaforma Sintel, al sito di Aria <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/bandi-di-gara/bandi-sulla-piattaforma-sintel>

In caso di discordanza tra la documentazione di gara caricata sui suddetti siti, fa fede la documentazione ufficiale pubblicata sul sito <https://www.simico.it/> della stazione appaltante-Società Infrastrutture Milano Cortina 2026.

La documentazione progettuale è resa disponibile al seguente link:

https://simicospa.sharepoint.com/:f/s/direzionetecnica/progetti/EnjP1QcCyYpJpkum_IQ0jAUBdC7-8-XDDYpEKCjEc6lj7MA?e=gJ8EVa

2.2. Chiarimenti

2.2.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura” della Piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine di giorni 5 prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Solo in caso di comprovato malfunzionamento della Piattaforma, il cui onere probatorio è a carico del concorrente, i predetti quesiti potranno essere formulati a mezzo P.E.C. all’indirizzo di contratto di cui in premesse.

2.2.2. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet <https://www.simico.it/category/bandi-gara-contratti/> e/o sulla Piattaforma alla sezione Comunicazioni della stazione appaltante”, per cui si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma ed il portale istituzionale di Simico.

2.2.3. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. Comunicazioni

2.3.1. Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice dei contratti pubblici, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi eventuale sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

2.3.2. Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione “*comunicazioni riservate al concorrente*” della scheda relativa alla procedura di affidamento. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso all’indirizzo PEC registrato dall’Operatore nella propria anagrafica.

2.3.3. Le comunicazioni, se di interesse generale, sono pubblicate nella sezione “comunicazioni della stazione appaltante”. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.

2.3.4. Le comunicazioni relative: a) all’aggiudicazione; b) all’esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario; e) all’attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; g) al sorteggio di cui all’articolo 20 del presente disciplinare avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di

cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

2.3.5. In subordine, in ipotesi di oggettiva impossibilità di comunicazioni ai sensi del precedente paragrafo, le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

2.3.6. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

2.3.7. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

2.3.8. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.3.9. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

2.4. Sopralluogo obbligatorio.

2.4.1. In ragione delle caratteristiche progettuali, del valore, della complessità dell'appalto da affidare, del luogo di cantierizzazione oggetto di intervento, il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

2.4.2. La richiesta di sopralluogo dovrà essere inoltrata all'indirizzo mail a.pianca@infrastrutturemilanocortina2026.it e dovrà riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti con almeno 3 giorni naturali consecutivi di anticipo.

2.4.3. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

2.4.4. La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

2.4.5. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

2.4.6. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

2.4.7. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

2.4.8. La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è **sanabile mediante soccorso istruttorio** ex art. 83, comma 9 del Codice dei contratti pubblici.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1. L'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto vista la tipologia e valore dell'opera, si ritiene che l'affidamento unitario garantisca un miglior risultato a livello di funzionalità, economicità, celerità e coordinazione del cantiere.

3.2. L'importo complessivo dei lavori ammonta ad **euro 2.430.566,61** (I.V.A. Esclusa) di cui:

- **a base d'asta euro 2.212.583,20;**
- per oneri relativi ai piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, euro 217.983,41 ai sensi dell'articolo 100 comma 1 e dell'Allegato XV § 4.1.4 del D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii..

3.3. Al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 23, comma 16 ultimo periodo del Codice dei contratti pubblici, si evidenzia che i **costi della manodopera** presi a riferimento per la quantificazione dell'importo in appalto, sono quelli desumibili dagli elaborati di progetto, per l'importo complessivo di euro € 626.405,41.

3.4. Progetto esecutivo sottoposto a verifica preventiva ai sensi dell'art. 26, comma 6 del Codice dei Contratti pubblici in data 18.11.2022; parere del R.U.P. di completezza, conformità e adeguatezza del progetto esecutivo in data 22.11.2022, come da documenti agli atti.

3.5. L'appalto ha per oggetto *"l'esecuzione dei lavori per gli interventi preparatori per la riqualificazione della Pista "Eugenio Monti" a Cortina d'Ampezzo (BL), con rimozione delle opere interferenti relative alla pista in disuso e ripristino delle aree"* ivi compreso il trasporto e conferimento a discarica dei rifiuti generatisi. Le prestazioni sono dettagliatamente descritte negli elaborati progettuali e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

3.6. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

3.7. Si indicano di seguito le lavorazioni oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 3 del Codice dei Contratti pubblici e dell'art. 92 del d.P.R. n. 207/2010 ss.mm.ii.:

Gruppi di lavorazioni omogenee	Cat.	Lavorazioni Euro	Oneri per la sicurezza Euro	Totale lavorazione	Aliquota %
"Demolizione di opere"	OS23	2.212.583,20	217.983,41	2.430.566,61	100

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

4.1. L'appalto dei lavori in oggetto è esperito mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici con applicazione delle riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui all'art. 8 comma 1 lett. c) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, nonché ai sensi dell'art. 51 comma 1, lett. f) L. 108/2021 e con applicazione del criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara, con esclusione automatica dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 97 del Codice, atteso quanto previsto dal comma 9 bis dell'art 36, nonché in quanto per la natura delle lavorazioni, analiticamente dettagliate nella documentazione progettuale, in funzione dell'obiettivo di interesse pubblico primario inherente l'esecuzione di questo primo stralcio funzionale del complessivo intervento di rigenerazione della pista "Eugenio Monti", l'utilizzo di parametri di valutazione qualitativi non porterebbe ad alcun significativo vantaggio.

Si precisa che ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, i lavori compresi nell'appalto non presentano carattere transfrontaliero e che l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

4.2. Laggiudicazione pertanto verrà effettuata a favore dell'offerta con il ribasso percentuale, espresso in cifre e lettere, che maggiormente si avvicina per difetto alla soglia di anomalia.

4.3. Il contratto di appalto verrà stipulato a corpo.

4.4. Per le parti non modificate dai sopracitati D.L. si applicano le disposizioni del Codice dei contratti pubblici e dei citati D.L. in quanto applicabili alla tipologia di intervento, sotto soglia, quale quello in oggetto.

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA, REQUISITI E NORME PER LA PARTECIPAZIONE

5.1. È ammessa la partecipazione alla gara dei soggetti previsti ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici, nonché degli altri operatori economici ammessi dalla vigente

legislazione nazionale e comunitaria.

5.2. L'operatore economico deve essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti:

5.2.1. Ordine generale:

- Possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici;

Al fine di individuare quali siano i soggetti cui si applica il motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice dei contratti pubblici, e le relative modalità di dichiarazione, si richiamano le indicazioni enunciate nei comunicati del Presidente A.N.A.C. in data 26-10-2016 e dell'8.11.2017 (a tal fine compilare la parte III del D.G.U.E.).

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione committente negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

5.2.2. Idoneità:

- Iscrizione presso il registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto (per gli estremi dell'iscrizione compilare la parte IV, sez. A) del DGUE).
- Nel caso di operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero nel caso di società cooperative e loro consorzi l'iscrizione all'albo delle cooperative.

In caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari, i requisiti sopra indicati devono essere posseduti dall'impresa mandataria/consorzio, quanto dalle imprese mandanti/consorziate.

In caso di consorzi di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici, i requisiti sopra indicati devono essere posseduti come previsto dall'art. 47 del Codice dei contratti pubblici.

5.2.3. Capacità tecnico e professionale:

- **Attestazione rilasciata da una SOA**, in corso di validità alla data di presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 84 del Codice dei contratti pubblici, per la categoria "OS 23 "Demolizione di opere", di cui all'allegato "A" al d.P.R. n. 207/2010, da **classifica 4° (fino ad euro 2.582.000)**, ai sensi dell'art. 61, comma 4° del d.P.R. n. 207/2010.
- **Certificazione di gestione ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 14001**

- **Certificazione sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme alle norme UNI EN ISO 45001.**
- **Iscrizione white list, in quanto nei lavori rientrano le seguenti attività di cui all'art. 1, c. 53 L. 190/2012 (white list):**

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- noli a freddo di macchinari;
- noli a caldo;
- autotrasporto per conto terzi;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;

È consentita la partecipazione alla presente gara anche in raggruppamento temporaneo la cui costituzione dovrà essere effettuata con le modalità e le prescrizioni di cui all'art 48 del Codice dei contratti pubblici e all'art. 92 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Il requisito relativo alle certificazioni ambientali UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 45001 deve essere posseduto da tutti i componenti il raggruppamento; si rappresenta in merito che è ammesso anche l'*avvalimento cd. infragruppo*, nel rispetto delle forme e modalità previste per detto istituto; particolarmente occorre produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, idoneo contratto di avvalimento e la dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria. Fermo che l'ausiliaria deve mettere a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale con tutte le risorse che le hanno consentito di acquisire la certificazione messa a disposizione.

Il requisito della White List deve essere posseduto da tutti i componenti il raggruppamento.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara in ordine alla qualificazione delle imprese singole e riunite, si applica quanto disposto agli articoli 61 e 92 del d.P.R. 207/2010 s.m.i..

Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara in ordine alla qualificazione delle imprese in forma aggregata, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 (requisiti per la partecipazione alla gara dei Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. B) e C) del Codice dei contratti pubblici e 48 (Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari) del medesimo Codice.

Si applicano inoltre tutte le restanti disposizioni del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i., ancora in vigore.

Non possono partecipare all'appalto, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, i soggetti indicati nel comma 7 dell'art. 24 del Codice dei contratti pubblici, che hanno svolto attività di progettazione per il presente progetto, salvo quanto previsto all'ult. periodo del medesimo comma, cioè laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Sono ammesse le imprese aventi sede in uno stato dell'Unione Europea alle condizioni previste dall'art. 62 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.

Operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché in situazioni analoghe sulla base dei seguenti principi:

- a) la presentazione di una domanda di concordato in bianco o con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fallimentare non integra una causa di esclusione automatica dalle gare pubbliche, per perdita dei requisiti generali, essendo rimesso in primo luogo al giudice fallimentare in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 186 bis, comma 4, e al quale l'operatore che ha chiesto il concordato si deve tempestivamente rivolgere fornendo all'uopo le informazioni necessarie, valutare la compatibilità della partecipazione alla procedura di affidamento in funzione e nella prospettiva della continuità aziendale;
- b) la partecipazione alle gare pubbliche è dal legislatore considerata, a seguito del deposito della domanda di concordato anche in bianco o con riserva, come un atto che deve essere comunque autorizzato dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato, ai sensi dell'art. 186 bis, comma 4, da ultimo richiamato anche dagli articoli 80 e 110 del codice dei contratti; a tali fini l'operatore che presenta domanda di concordato in bianco o con riserva è tenuto a richiedere senza indugio l'autorizzazione, anche qualora sia già partecipante alla gara, e ad informarne prontamente la stazione appaltante;
- c) l'autorizzazione giudiziale alla partecipazione alla gara pubblica deve intervenire entro il momento dell'aggiudicazione della stessa, non occorrendo che in tale momento l'impresa, inclusa quella che ha presentato domanda di concordato in bianco o con riserva, sia anche già stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale.

In questo caso il concorrente deve dichiarare, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Si richiamano tutte le condizioni previste dal Capitolato speciale d'Appalto Parte tecnica per l'esecuzione dei lavori e dal Capitolato Informativo

La localizzazione dell'intervento in ambito montano e il periodo di esecuzione dei lavori nella stagione invernale determineranno un contesto avverso dal punto di vista climatico (presenza di

neve e temperature rigide sotto lo zero termico) in cui svolgere le diverse attività. Conseguentemente l'eventuale sospensione dei lavori, ordinata dal direttore lavori, sarà ammessa solo in casi da ritenersi eccezionali, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali. Ne consegue che le attrezzature e i mezzi di cantiere, nonché le maestranze dovranno risultare adeguate e conciliabili alle condizioni locali di lavoro al fine di garantire la continuità delle attività.

5.3. Dichiarazione e verifica dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara.

5.3.1. Il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara va dichiarato dal concorrente, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

5.3.2. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, idoneità professionale e di quelli speciali avviene ai sensi dell'art. 81 del Codice dei contratti pubblici e della Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n.464 del 27 luglio 2022, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e nello specifico mediante il FVOE.

5.3.3. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE , quindi procedere secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PassOE" conforme alla propria partecipazione alla gara (impresa singola/ RTI/ Avvalimento/Consorzi), di cui all'art. 2, comma 3.b, della succitata delibera e, produrlo in sede di partecipazione alla gara. Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del codice, da parte della stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine all'uopo assegnato; in caso di ricorso all'avvalimento ex articolo 89 del Codice, l'impresa ausiliaria acquisisce il PASSOE che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell'operatore economico; in caso di ricorso al subappalto ex articolo 105 del Codice, l'impresa subappaltatrice produce il PASSOE con le modalità di cui alla lett. b). L'aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 7 del succitato articolo, genera il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell'impresa subappaltatrice.

Le dichiarazioni effettuate dal vincitore (ed eventuali ausiliari) saranno soggette a verifica da parte della stazione appaltante e qualora le stesse non risultino veritieri, si procederà alla revoca dell'affidamento e all'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e dell'art. 80, comma 12 del Codice dei contratti pubblici.

5.3.4. Qualora, infatti, non venga fornita la documentazione richiesta ovvero qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e all'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge. In tale ipotesi, la stazione appaltante si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio l'opportunità e convenienza, di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria. Analoghi controlli potranno essere effettuati a campione sulle dichiarazioni rese dagli altri concorrenti.

6. AVVALIMENTO.

6.1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

6.2. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

6.3. L'ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio D.G.U.E., da compilare nelle parti pertinenti;

b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

6.4. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati in concreto i requisiti economico-finanziari e tecnico - organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane, cioè l'individuazione delle esatte funzioni che l'impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all'impresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione; in altri termini, deve cioè prevedere, da un lato, la messa a disposizione di personale qualificato, specificando se per la diretta esecuzione del servizio o per la formazione del personale dipendente dell'impresa ausiliata, dall'altro i criteri per la quantificazione delle risorse e/o dei mezzi forniti. Ciò dal momento che non può ritenersi valido ed efficace il contratto di avvalimento che si limiti ad indicare genericamente che l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della concorrente a fornirle i propri requisiti e a mettere a sua disposizione le risorse necessarie, di cui essa è mancante, per tutta la durata dell'appalto, senza però in alcun modo precisare in che cosa tali risorse materialmente consistano.

6.5. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'amministrazione committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice dei contratti pubblici, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

6.6. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice dei contratti pubblici. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

6.7. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il D.G.U.E. della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

6.8. È **sanabile, mediante soccorso istruttorio**, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati documenti siano preesistenti e comprovabili con elementi di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

6.9. **La mancata specifica indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.**

7. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI.

7.1. Ai sensi dell'art. 48, comma 11 del Codice dei contratti pubblici, l'operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

7.2. È consentita la partecipazione alla presente gara anche in raggruppamento temporaneo la cui costituzione dovrà essere effettuata con le modalità e le prescrizioni di cui all'art 48 del Codice dei contratti pubblici e all'art. 92 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

7.3. **Nel caso di raggruppamento sarà l'impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le operazioni di registrazione, caricamento e gestione dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, fermo restando gli obblighi di firma digitale dei documenti, che dovranno essere presentati da parte di ciascun operatore economico.**

7.4. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice dei contratti pubblici, anche se non ancora costituiti.

7.5. **In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno (a tal fine può essere utilizzato l'allegato sub. 1_b, contenente la dichiarazione d'impegno);** che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

7.6. L'istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascun mandante e dal capogruppo.

7.7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

7.8. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Qualora i consorzi di cui all'art. 45, lett. b) e c) intendano eseguire in proprio l'appalto di cui trattasi, dovranno dichiarare tale volontà, in luogo del nominativo dei consorziati per il quale il consorzio concorre.

7.9. È vietata l'associazione in partecipazione.

7.10. Salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 18 e 19 del Codice dei contratti pubblici è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

7.11. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7.12. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al presente appalto.

7.13. In sede di offerta devono essere specificate le categorie/parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (per la dichiarazione può essere utilizzato il modello all. sub.1_b), relativo alla partecipazione in forma plurisoggettiva).

7.14. Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara relativamente ai raggruppamenti temporanei di imprese ed ai consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 48 del Codice dei contratti pubblici e nell'art. 92 del D.P.R. 5.10.2010, 207 e s.m.i.

8. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

8.1. I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) **per un importo pari ad euro 140,00=(euro centoquaranta/00)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 64 del 17 marzo 2022, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Contributi in sede di gara" e allegando la ricevuta ai documenti di gara.

8.2. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE

8.3. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE, la mancata presentazione della

ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice dei contratti pubblici, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

8.4. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

9. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.

9.1 Per la presentazione dell'offerta, i Concorrenti dovranno accedere alla Piattaforma Sintel, sezione "Invia offerta" e procedere secondo le regole indicate e descritte dettagliatamente nell'allegato "Modalità di utilizzo della Piattaforma telematica Sintel", mediante il caricamento su Sintel delle informazioni e dei documenti di seguito indicati.

9.2 La procedura di invio dell'offerta potrà essere eseguita in tempistiche differenti, mediante il salvataggio dei dati e delle attività eseguite, fermo restando che l'invio dell'offerta deve essere necessariamente completato, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 19.12.2022.**

La piattaforma telematica non permette l'invio dell'offerta oltre il termine di presentazione previsto.

Il termine per la presentazione delle offerte è stato determinato conformemente a quanto previsto dall'art. 60 D.Lgs 50/2016 e dall'art. 51, comma 1, lett. f) L. 108/2021 che ha prorogato sino al 30.06.2023, quanto disposto dall'art. 8, comma 1 lett. c) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020 circa le riduzioni dei termini procedurali ordinari per ragioni d'urgenza senza necessità di motivare le ragioni d'urgenza, che qui comunque si considerano sussistenti.

In particolare, dovrà essere svolta la sequenza procedurale dettagliatamente descritta nel sopra citato allegato che consente di predisporre e inviare:

- la busta telematica contenente la Documentazione amministrativa;
- la busta telematica contenente l'Offerta economica.

9.3 Il completamento della procedura di presentazione dell'offerta dovrà avvenire mediante la funzionalità "Invio offerta" al termine dell'avvenuto inserimento dei dati richiesti nelle varie fasi di predisposizione dell'offerta e del caricamento a Sistema della documentazione. I passaggi dovranno essere completati nella sequenza stabilita dal sistema, fermo restando che la Piattaforma consente di modificare i passi procedurali già eseguiti e completati sino al momento della sottoscrizione finale del documento riassuntivo generato in automatico in formato .pdf dal sistema. Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti che compongono l'offerta. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o, comunque, fornire i dati dell'offerta economica in sezioni diverse da

quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla presente procedura. È obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi alla piattaforma Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della piattaforma per tempo. Il mancato invio dell'offerta secondo le modalità e nei termini prescritti dalla documentazione di gara è imputabile unicamente al concorrente.

9.4 Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, verranno adottati i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate.

9.5 È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice

9.6 Le offerte tardive saranno escluse e non saranno accettate dalla Piattaforma Sintel in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

9.A NELLA BUSTA TELEMATICA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” DOVRANNO ESSERE CONTENUTI, I SEGUENTI DOCUMENTI:

1) apposita istanza di partecipazione, redatta compilando preferibilmente il modulo allegato

sub 1a) o 1b) caricati nel portale, resa dal Legale Rappresentante o da un procuratore speciale della ditta concorrente o della ditta mandataria e di tutte le imprese mandanti in caso di raggruppamento temporaneo di impresa/ consorzio ordinario o GEIE costituendi, debitamente sottoscritta **con firma digitale**; in caso di consorzi di cui all'articolo articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti pubblici, da chi legalmente rappresenta il consorzio.

In caso di partecipazione in forma associata o pluri-soggettiva, la domanda è resa e sottoscritta digitalmente, compilando preferibilmente il modulo allegato sub. 1b):

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

2) Documento Unico di Gara Europeo (all. sub 2), compilato seguendo le linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla G.U.R.I., Serie generale, n. 170 del 22 luglio 2016.

Il DGUE (compreso quello eventuale dell'impresa ausiliaria) deve essere presentato, ai sensi delle disposizioni del DPCM 13 novembre 2014, in formato elettronico.

Le dichiarazioni rese mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) dall'operatore economico che intende partecipare alla gara:

- a) attestano l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e forniscono eventuali specificazioni o precisazioni;
- b) attestano il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale previsti dal presente disciplinare in relazione alla partecipazione alla gara.

Tale modello è articolato come segue:

- Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante).
- Parte II. Informazioni sull'operatore economico.

Sezione A. individuazione e forma giuridica, inoltre:

- **il possesso delle attestazioni SOA (articolo 84 del Codice dei contratti pubblici):** La dichiarazione sostitutiva dell'attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell'originale (organismo di attestazione emittente, date di emissione e/o di scadenza, categorie e classifiche di attestazione pertinenti la gara).
- modalità di partecipazione in caso di "Forma aggregata (Raggruppamenti)" o in caso di avvalimento;

Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico: individuazione dei soggetti abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; (in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B);

Sezione C. partecipazione in caso di avvalimento;

Sezione D. eventuali dichiarazioni di subappalto:

L'eventuale dichiarazione, contenente l'indicazione dei lavori o delle parti di opere che l'impresa intende subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii., deve essere resa compilando la parte II, sez. D) del DGUE.

Il concorrente deve indicare, oltre alle parti di opere, le categorie di appartenenza.

Per la disciplina del subappalto si fa rinvio all'apposito paragrafo "SUBAPPALTO".

In assenza della predetta dichiarazione, resta esclusa per l'impresa appaltatrice ogni possibilità di subappalto.

- Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice dei contratti pubblici):

In merito al motivo ostantivo di cui all'art. 80, comma 1 (condanne definitive per reati gravi) la dichiarazione è resa (parte III, sezione A del DGUE) per tutti i soggetti tra quelli del comma 3 della stessa disposizione per i quali è dovuta in base alla configurazione giuridica, nonché all'assetto delle cariche e dei relativi poteri di rappresentanza legale dell'operatore (al riguardo prestare attenzione al Comunicato del Presidente ANAC del 08.11.2017). La dichiarazione è resa, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico che sottoscrive il D.G.U.E. e l'ulteriore autocertificazione con riguardo alle situazioni relative all'art. 80 comma 1 del Codice dei contratti pubblici per tutti i soggetti interessati, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, PER QUANTO A SUA CONOSCENZA. Analogamente, in merito al motivo ostantivo di cui all'art. 80, comma 2 ("antimafia"), la cui dichiarazione è resa compilando la parte III, sezione D, 2° riquadro, del D.G.U.E.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice dei contratti pubblici, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice medesimo che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di invio della lettera invito/disciplinare di gara.

Si richiamano i Comunicati del Presidente ANAC del 26-10-2016 e del 8.11.2017.

Come da comunicato del Presidente ANAC del 08.11.2017 appare opportuna l'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritieri. A tal fine, potrebbe provvedere alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle

auto/dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

In merito ai motivi ostativi di cui all'art. 80, comma 5 del Codice dei contratti pubblici, è necessario che il concorrente dichiari tutte le circostanze in ordine a condotte, astrattamente idonee a configurare un illecito professionale, che comprende molteplici fattispecie anche con rilevanza penale. La valutazione in ordine alla affidabilità ed integrità del concorrente in rapporto allo specifico contratto, sarà rimessa al discrezionale apprezzamento del RUP.

- **Parte IV. Criteri di selezione** (articolo 83 del Codice dei contratti pubblici)

Sezione A. Idoneità: compilare con estremi iscrizione alla C.C.I.A.A.;

Sezione B. Capacità economica e finanziaria (omessa in quanto assorbita dalle attestazioni SOA dichiarate nella Parte II, Sezione A).

Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità.

- Parte V. (omessa in quanto non pertinente)

- Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

Il D.G.U.E. deve essere, a pena di esclusione, presentato e firmato digitalmente:

- nel caso di partecipazione in forma singola dal Legale Rappresentante o da un procuratore speciale della ditta concorrente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice dei contratti pubblici, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice medesimo che hanno operato presso la società incorporata, fusa o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di invio della lettera invito/ disciplinare di gara.

3) le dichiarazioni integrative al D.G.U.E., con i contenuti, richiamati per relationem, nell'allegato sub. 3) al presente disciplinare di gara/lettera di invito, compilando preferibilmente il modulo medesimo caricato nel portale, **debitamente sottoscritto con firma digitale.**

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari **ancora da costituire**, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari **costituiti/consorzi stabili**:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, **con riferimento al mod. sub. 3)**;
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, **con la presentazione del modello all. sub 3.1)** con riferimento alle “integrazioni al DGUE” – “posizioni contributive”, - “dimensioni impresa” – “elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3” – “in caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea” – “tutela lavoratori” – “codice di comportamento” – “protocollo di legalità/patto di integrità” – “operatori non residenti” – “concordato preventivo” e “privacy”.

4) Garanzia provvisoria da prestare a favore della Stazione Appaltante (C.F. 16406341004, ai sensi dell’art.1 comma 4, del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii., con le modalità di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., da produrre in originale, con le modalità più avanti indicate al paragrafo “GARANZIE”, pari all’2% dell’importo dei lavori.

Unitamente dovrà essere presentata la dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. (vedi par. “Garanzie”)

5) Documentazione che attesti l’acquisizione del certificato “PassOE” in conformità alla Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n.464 del 27 luglio 2022, attraverso l’utilizzo della BDNCP gestita dall’Autorità e nello specifico mediante il FVOE.

In caso di RTI /consorzi/ ditte ausiliarie, il PassOE generato deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le mandanti/ associate/ consorziate/ ausiliarie.

6) Ricevuta di pagamento del contributo A.N.AC.;

7) solo per i concorrenti avvalsi:

In caso di ricorso all’avalvalimento si richiede da parte del concorrente la compilazione della parte II, sezione C del D.G.U.E.

Deve essere inoltre presentato:

7.1) D.G.U.E.,**debitamente sottoscritto dall’impresa ausiliaria con firma digitale**, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

7.2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, resa dal Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

7.3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice dei contratti pubblici, resa dal Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata.

Le dichiarazioni di cui ai punti 7.2) e 7.3) sono contenute nel modello all. sub 4) caricato in portale, da presentare debitamente sottoscritto con firma digitale dal Legale

Rappresentante dell'impresa ausiliaria con la quale, sotto la propria responsabilità, egli dichiara quanto ivi indicato.

7.4) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'impresa avvalsa a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al comma precedente, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89 del Codice dei contratti pubblici.

Il documento indicato al precedenti punto 7.4) è soggetto all'imposta di bollo.

8) solo per i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, lett. d) ed e) del Codice dei contratti pubblici eventualmente già costituiti:

mandato collettivo speciale con rappresentanza rilasciato ai sensi dell' art. 48, c. 8 del Codice dei contratti pubblici.

9) solo per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice dei contratti pubblici costituendi:

dichiarazione sottoscritta da tutti i concorrenti che intendono riunirsi, contenente l'impegno che in caso di aggiudicazione gli stessi conferiranno mandato speciale con rappresentanza ad uno di essi, che va specificatamente indicato e che viene qualificato come mandatario (a tal fine può essere utilizzato l'allegato sub. 1, contenente le relative dichiarazioni);

10) solo per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice dei contratti pubblici già costituiti o costituendi:

indicazione delle parti di contratto che saranno eseguite da ciascuno di essi (a tal fine può essere utilizzato l'allegato sub. 1) contenente le relative dichiarazioni);

11) in caso di consorzi di cooperative e di imprese artigiane - consorzi stabili:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per nessuno esecutore si intende che questi partecipi in nome proprio.

12) eventuale: in caso in cui l'istanza sia sottoscritta da procuratori dei legali rappresentanti dei concorrenti, allegare procura in originale o copia conforme ai sensi del d.P.R. n.445/2000;

13) Attestazione SOA

14) Certificazione UNI ISO 14001

15) Certificazione UNI ISO 45001

16) WHITE LIST e attestazione di avvenuto sopralluogo che, all'interno della piattaforma Sintel, (da caricare nella busta amministrativa alla voce “Documentazione a corredo”).

9.B CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori con le seguenti precisazioni:

- a) il ribasso è indicato con non più di 5 (cinque) cifre decimali dopo la virgola;
- b) l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante degli offerenti o da altri soggetti aventi i medesimi poteri;
- c) il ribasso è unico e si applica contrattualmente all'importo dei lavori posto a base di gara;
- d) l'offerta è corredata obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, dell'incidenza percentuale o, in alternativa, del loro importo in valore assoluto, dei seguenti costi propri dell'offerente, quale componente interna dell'importo sul quale è offerto il ribasso:
 - oneri di sicurezza aziendali – NB: Sintel li definisce costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico (intesi come oneri di sicurezza estranei e diversi dai costi previsti per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento);
 - costi della manodopera (intesi come costi del lavoro, comprensivi delle retribuzioni dirette e indirette, TFR, contributi e oneri previdenziali e assistenziali, indennità integrative e ogni altra componente con la sola eccezione delle spese generali e dell'utile di impresa); Tale importo è stimato dalla Stazione appaltante in Euro € 626.405,41 IVA esclusa.
- e) il ribasso non si applica agli oneri per la sicurezza che sono pari a complessivi Euro 217.883,41 IVA esclusa;
- f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice, la sottoscrizione di cui alla lettera b), deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo.

9.B 1.1 Campo “Offerta economica” Nel Campo “Offerta economica” il Concorrente dovrà inserire, il ribasso unico percentuale offerto sull'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori posto a base di gara soggetto a ribasso, espressa come percentuale utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere inserito il simbolo “%”). Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento rispetto al corrispettivo posto a base di gara.

9 B 1.2 Campo “Costi della sicurezza afferenti all'attività dell'operatore economico” Nel Campo “Costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico” il Concorrente dovrà inserire l'indicazione dei propri oneri aziendali concorrenti l'adempimento delle disposizioni in

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9 B 1.3 Campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenze” Nel Campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenze” il Concorrente dovrà inserire il valore degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di cui al D.Lgs. 81/2008, individuato dalla Stazione Appaltante in Euro 217.883,41 IVA esclusa.

9.C Documento d'Offerta

Ai fini della sottomissione ed invio dell'Offerta, al successivo step del percorso guidato “Invia offerta”, la Piattaforma Sintel genera automaticamente un documento riepilogativo denominato “Documento d'offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti – ma non ancora sottoscritti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale. Solo a seguito dell'upload di tale Documento d'Offerta in formato pdf sottoscritto digitalmente, il Concorrente può passare allo step del percorso “Invia Offerta”, fermo restando che l'invio dell'offerta deve avvenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 19.12.2022.

Il Documento riepilogativo dell'Offerta deve essere sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante (o un suo procuratore, allegando - in tal caso - la relativa procura) del Concorrente singolo. In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti già costituiti, Il Documento riepilogativo dell'Offerta deve essere sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante (o un suo procuratore, allegando - in tal caso - la relativa procura) della mandataria capogruppo. In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti non ancora costituiti, Il Documento riepilogativo dell'Offerta deve essere sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti (o loro procuratori, allegando - in tal caso - la relativa procura) di ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro raggruppamento temporaneo di Concorrenti e caricato sulla piattaforma esclusivamente dalla mandataria. “

“Documento d'offerta”, a pena di esclusione, è sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Non sono ammesse, **pena l'esclusione**, offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che facciano riferimento ad altre offerte.

Non è ammessa, **pena l'esclusione**, la presentazione di più di una offerta da parte di ciascun concorrente.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere, in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. In caso contrario non saranno oggetto di valutazione.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di chiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti circa i documenti o le certificazioni presentate, fissando all'uopo un termine congruo.

I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla gara. Ne sarà fatta denuncia al competente Ufficio del registro per la regolarizzazione (art.19 del D.P.R.26 ottobre 1972, n. 642, come sostituito dall'art.16 del D.P.R.30 dicembre 1982, n. 955).

10. SUBAPPALTO

- 10.1. È fatto divieto di cessione del contratto a pena di nullità.
- 10.2. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.
- 10.3. Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.

Il concorrente **deve indicare all'atto dell'offerta** le lavorazioni o parti di esse che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e per quanto previsto al comma 8, secondo periodo dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la stazione appaltante verificherà la presenza dei presupposti prescritti all'art. 105 del Codice dei contratti pubblici, come da ultimo modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche con L. 9 luglio 2021, n. 108 e dalla Legge 23 dicembre 2021 n. 238 (Legge europea 2019-2020, pubbl. in G.U. 17/1/2022 n. 12).

In attuazione alle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice dei contratti pubblici, nell'eventualità in cui il subappalto di parte delle opere venga autorizzato con le modalità previste dal 18° comma dell'art. 105 medesimo, e fatto salvo quanto previsto dal comma 13, la stazione appaltante comunica che provvederà a corrispondere direttamente all'appaltatore l'importo dovuto per le prestazioni rese dal subappaltatore o dal cottimista. In questo caso è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla stazione appaltante nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle relative ritenute di garanzia.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori verranno, invece, effettuati direttamente dalla stazione appaltante per le ipotesi di cui al comma 13 del citato art. 105 del Codice dei contratti pubblici. In questo caso, gli affidatari comunicano alla committenza la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di

pagamento, fatto salvo quanto previsto nel comunicato del presidente A.N.AC., in data 25 novembre 2020, che verso presentazione di apposita nota liberatoria, il subappaltatore, anche nei casi di cui al citato comma 13, può richiedere di essere pagato direttamente dall'appaltatore.

Ai fini del pagamento al subappaltatore, l'appaltatore dovrà proporre formalmente alla committenza il pagamento della parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore contestualmente all'emissione del SAL corrispondente all'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

La mancata proposta, non motivata, da parte dell'appaltatore del pagamento del credito maturato dal subappaltatore, comporta l'applicazione nei confronti dell'appaltatore di una penale giornaliera nella medesima misura stabilita per il ritardo nell'esecuzione lavori.

Si rinvia alle disposizioni contenute all'art. 105 del Codice dei contratti pubblici nonché alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n.136 e s.m.i.

Si evidenziano, tra le altre, le modifiche dei commi 8 e 14 del presente articolo, apportate dall'art. 49, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. con modifiche dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108:

Al comma 14: "Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi ccnl, qualora le attività in subappalto caratterizzino l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.». (Cfr. Parere dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, reso con nota prot. n. 1507/20121 del 6 ottobre 2021).

Si rinvia all'art.16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

GARANZIA PROVVISORIA

1 A garanzia del corretto svolgersi della procedura, della serietà ed affidabilità delle offerte, stante l'interesse pubblico dell'affidamento, considerata la tipologia e l'importo dell'appalto da affidare, ai sensi dell'art.1 comma 4 del D.L. n. 76/2020, l'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
2. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima

dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporta l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita:

- a. presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, a titolo di pegno, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti dall' ordinamento e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. All' uopo si indicano le coordinate bancarie:

Intestatario: COMMISSARIO STRAORDINARIO PISTA DA BOB

Istituto: Banca d'Italia - Tesoreria dello stato – sezione di Roma

IBAN: IT95Q0100003245348200006360

indicando la ragione sociale del concorrente e l'oggetto della gara con relativo CIG;

- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/>
[Intermediari_non_abilitati.pdfhttp://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Le fideiussioni devono essere conformi agli schemi tipo approvati con Decreto 19 gennaio 2018, n. 31, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale n.83 del 10 aprile 2018.

Riunioni di concorrenti.

Per le riunioni di concorrenti, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti, con responsabilità solidale o pro quota:

Al riguardo si precisa che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese o consorzio ordinario di concorrenti .

- qualora tutte le imprese siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 93 comma 7 del Codice, il diritto alla riduzione della garanzia va riconosciuto;
- qualora solo alcune delle imprese siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 93 comma 7 del Codice, il diritto alla riduzione della garanzia NON va riconosciuto
 - in caso di raggruppamento verticale di imprese:
 - qualora tutte le imprese siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 93 comma 7 del Codice, il diritto alla riduzione della garanzia va riconosciuto;
 - qualora solo alcune delle imprese siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 93 comma 7 del Codice, il diritto alla riduzione della garanzia va riconosciuto solo per la quota parte ad esse riferibile.

11. AVVERTENZE GENERALI

Rispetto delle norme a tutela dei lavoratori.

Si richiama l'attenzione dell'impresa su quanto stabilito dalle seguenti clausole riportate dalle Circolari del Ministero LL.PP. nn.1643 del 22 giugno 1967, 1255/UL del 26 luglio 1985 e 880/UL del 13 maggio 1986 e che trovano applicazione per l'appalto dei lavori di cui al presente disciplinare di gara:

- 1) L'appaltatore si obbliga ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza.
- 2) L'impresa è responsabile, in rapporto all'Amministrazione committente, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione committente.

- 3) In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.
- 4) Per tali provvedimenti, l'impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né il titolo a risarcimento di danni.

12. TEMPI ENTRO IL QUALE DOVRANNO ESSERE COMPIUTI I LAVORI, PENALI IN CASO DI RITARDO.

12.1. Il tempo utile complessivo per l'esecuzione dei lavori è fissato in **giorni 60** successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

12.2. Si rinvia a quanto compiutamente previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, in particolare all'articolo 27.

12.3. Per ogni giorno di ritardata esecuzione rispetto al tempo offerto per l'ultimazione dei lavori, a carico dell'appaltatore, sarà applicata una penale giornaliera dell'UNO per mille dell'ammontare netto contrattuale, con le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto. Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare netto contrattuale, nel qual caso l'Amministrazione committente avvierà le procedure previste dal Capitolato speciale, ai sensi

della normativa vigente, in materia di risoluzione del contratto.

12.4. Con riferimento alle modalità esecutive dei lavori in questione si richiama quanto previsto nella documentazione di progetto e nel “Cronoprogramma”.

12.5. La Stazione appaltante intende disporre la consegna del servizio in via di urgenza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni in legge n.120/2020 s.m.i e n. 77/2021 ss.mm.ii., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

13. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

13.1 C.U.P. n. J43D21005090003

13.2. L'intervento viene finanziato con risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6360 delle risorse di cui all'art.4 del citato accordo sottoscritto con la Regione Veneto e il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 06.04.2022.

13.3. Il primo S.A.L. potrà essere emesso dopo aver raggiunto l'importo di €. 1.000.000,00 di lavoro eseguito. Il secondo pagamento potrà essere richiesto con S.A.L. corrispondente al finale. Il pagamento dei S.A.L. avverrà dopo 15 giorni dall'emissione del certificato di pagamento, ai sensi della vigente normativa. Si rinvia quanto a quanto disposto dagli artt. 34 e ss. del Capitolato Speciale d'Appalto

13.4. Ai sensi dell'art. 8 comma 10 bis del D.L. 76/2020, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa e prima di procedere al saldo finale dei lavori, l'Ente Committente richiederà, se del caso, l'emissione del D.U.R.C. di congruità al fine di verificare la congruità dell'incidenza della manodopera sulle lavorazioni previste dalla normativa vigente.

13.5. Si precisa che i limiti stabiliti dal D.Lgs. 9.10.2002, n. 231 e ss.mm.ii. per i pagamenti degli acconti o della rata di saldo, per la redazione degli stati di avanzamento dei lavori nonché per la predisposizione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, sono espressamente pattuiti nella misura massima stabilita dal D.Lgs. 9.10.2002, n. 231 e ss.mm.ii. .

13.6. I pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito D.U.R.C. dell'appaltatore e dei subappaltatori, nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

13.7. Si applica l'art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008.

13.8. Riguardo l'applicazione ai pagamenti dell' art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. e del D.L. 12.11.2010, n. 187, convertito dalla Legge 17.12.2010, n. 217, si rinvia a quanto espresso nel paragrafo “Tracciabilità dei flussi finanziari.”

Revisione prezzi:

Ai sensi e con le modalità di cui all' art. 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con Legge del 28.03.2022 n. 25, per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, le variazioni di prezzo dei singoli

materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dai decreti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da emanarsi ai sensi del comma 2 dell'art 29 citato; per le modalità applicative e procedurali si rinvia a quanto stabilito dal citato art 29.

14. ANTICIPAZIONE

Ai sensi e con le modalità previste dall'art. 35, comma 18 del Codice dei contratti pubblici e della restante normativa vigente in materia è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% del valore stimato del contratto. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

15.1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice dei contratti pubblici.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del D.G.U.E. e della domanda, **sono sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, **sono sanabili**, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data

certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del D.G.U.E., delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è **sanabile**.

15.2. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonchè la sezione della piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

15.3. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

15.4. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

15.5. Le richieste di soccorso istruttorio verranno trasmesse al concorrente tramite la Piattaforma telematica, alla sezione "Comunicazioni riservate", come pure le relative regolarizzazioni dovranno pervenire tramite caricamento della documentazione richiesta nel Portale Appalti, salvo prova di oggettivo malfunzionamento nel qual caso la trasmissione potrà avvenire a mezzo P.E.C. al recapito eletto ai fini della presente procedura.

16. VARIANTI

Non è autorizzata la presentazione di varianti al progetto, fatta salva l'applicazione dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici. Si tenga presente che la distinzione tra le varianti e le proposte migliorative (ammesse ma che non incidono sull'attribuzione del punteggio) è identificabile nel grado di profondità delle modifiche proposte dall'operatore economico, che giungono a incidere sul progetto modificandolo dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale nel caso delle varianti, mentre sono limitate a singoli aspetti del progetto con la finalità di renderlo meglio rispondente alle esigenze della stazione appaltante senza modificarne le caratteristiche essenziali, nel caso delle proposte migliorative. Non sono opere aggiuntive ai sensi dell'art. 95, comma 14-bis, del Codice dei contratti pubblici gli interventi che, benché non contemplati nel progetto a base di gara, sono ad esso sinergici e ne rappresentano un'implementazione sotto il profilo della migliore rispondenza alle esigenze della stazione appaltante.

17. PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI.

17.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.100 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii., l'ente committente ha provveduto alla predisposizione del Piano di Sicurezza del cantiere. Tale piano viene posto in visione unitamente agli altri elaborati progettuali e sarà messo a disposizione della ditta risultata aggiudicataria dell'appalto, nonchè delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo sui cantieri.

17.2. Il computo relativo agli oneri di sicurezza è comprensivo degli aspetti Covid.

17.3. A tal fine l'impresa aggiudicataria sarà responsabile del rispetto del piano stesso e del coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere attraverso il proprio Direttore tecnico di cantiere.

17.4. Trovano inoltre applicazione le restanti disposizioni contenute nel D.lgs n. 81/2008 s.m.i..

17.5. L'aggiudicatario è obbligato a redigere e consegnare all'ente committente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della avvenuta aggiudicazione definitiva:

- un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano di sicurezza.

17.6. I piani di sicurezza sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

17.7. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

17.8. L'analisi dei rischi da interferenze sono contenuti nel P.S.C.

17.9. Si rinvia a quanto riportato nell'art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto.

18. MODALITÀ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

18.1. La prima seduta pubblica avrà luogo, salvo variazioni che verranno comunicate mediante pubblicazione sul portale, **il giorno 19 dicembre 2022 alle ore 14:00** presso la sede della Stazione appaltante, oppure in modalità telematica sulla piattaforma Sintel e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

18.2. Sono fatte salve eventuali esigenze di distanziamento a causa emergenza Covid-19, di cui verrà data comunicazione tramite portale.

18.3. Si avvisa che l'utilizzo di procedura telematica comporta la tracciabilità e pubblicità di tutte le operazioni eseguite in seduta pubblica e pertanto il concorrente tramite accesso alla piattaforma potrà riscontrare lo stato di avanzamento.

18.4. La pubblicità delle sedute è garantita:

- sia dalla conoscibilità delle operazioni attraverso la piattaforma;
- sia attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante la seduta di gara

da inviarsi, tramite piattaforma, entro i successivi tre giorni.

18.5. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati nella apposita area del della Piattaforma Sintel.

18.6. Resta inteso che a mente della costante giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza 1 marzo 2021, n. 1700): *"la modalità telematica di svolgimento della gara, con caricamento della documentazione su piattaforma informatica messa a disposizione dei concorrenti, consentiva di tracciare in maniera incontrovertibile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti, garantendo un'immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica. Siffatta modalità di espletamento della procedura di gara è stata ritenuta dalla stessa giurisprudenza idonea a garantire la trasparenza, anche in assenza di seduta pubblica, anche per l'apertura delle offerte tecniche (e di quelle offerte economiche), per la maggiore sicurezza quanto alla conservazione dell'integrità degli atti che offre (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 dicembre 2019, n.8333; III, 13 dicembre 2018, n.7039; III, 15 novembre 2016, n. 4990; Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; Cons. Stato, V, 29 ottobre 2014, n. 5377)"* (in senso conforme da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, 2 luglio 2021, sentenza n. 4592);

18.7. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate nell'apposita area del Piattaforma telematica almeno due giorni prima della data fissata.

18.8. Si procederà, nella prima seduta pubblica, ad accedere alla piattaforma e dare atto dei nominativi dei partecipanti alla procedura, e quindi alla apertura telematica della busta "A - Documentazione amministrativa" ed al controllo della completezza della documentazione in tale busta contenuta.

Successivamente si procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio.

18.9. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

18.10. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice dei contratti pubblici, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 2022

19. APERTURA DELLE BUSTE B “OFFERTA ECONOMICA”.

19.1. Si procederà, quindi, nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva (nel caso di attivazione delle procedure di soccorso istruttorio), per i soli concorrenti ammessi, all'apertura

delle buste telematiche "B - Offerta Economica" contenenti l'offerta economica ed alla verifica formale della presenza all'interno della stessa della documentazione prescritta dal disciplinare di gara, e sarà data quindi lettura dei data lettura dei ribassi offerti, e formulata la graduatoria.

19.2. Nel caso di cui uno o più concorrenti abbiano dichiarato di trovarsi in situazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., con un partecipante alla medesima procedura, la verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta sui criteri quantitativi, ai sensi dell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici.

20. VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA.

20.1. Si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, e 2 bis del Codice dei contratti pubblici, sempre che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci (art. 97, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.).

20.2. Il calcolo di determinazione della soglia di anomalia verrà effettuato considerando le prime cinque cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque (arrotondata all'unità superiore qualora la sesta cifra sia pari o superiore a cinque).

20.3. Solo qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, non si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale e l'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà offerto il maggiore ribasso percentuale in lettere.

20.4. L'amministrazione si riserva comunque la facoltà di valutare quelle offerte che in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse.

20.5. In caso di offerte uguali, l'aggiudicatario verrà individuato mediante sorteggio in seduta pubblica.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.

21.1. All'esito delle operazioni di cui sopra il R.U.P. formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti di competenza della stazione appaltante.

21.2. L'individuazione dell'offerta più conveniente deve ritenersi provvisoria e condizionata all'assunzione del provvedimento di aggiudicazione da parte dell'ente committente.

21.3. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'ente committente si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice dei contratti pubblici.

21.4. La stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice dei contratti pubblici, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice dei contratti pubblici. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE;
- 2) richiedere, laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta, i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

21.5. La stazione appaltante previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, aggiudica l'appalto.

21.6. A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, mediante la Piattaforma telematica, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a). L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice dei contratti pubblici, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

21.7. La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.

21.8. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

21.9. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8 dell'art. 32 del Codice dei contratti pubblici.

21.10. In caso di mancato riscontro dei requisiti dichiarati, che sarà effettuato con le modalità previste dalla legge, ovvero di omessa costituzione della garanzia definitiva, di cui all'art. 103 del Codice dei contratti pubblici, si procederà all'annullamento del provvedimento di aggiudicazione e ad adottare le conseguenti determinazioni.

21.11. In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, l'amministrazione committente procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed alla segnalazione all'A.N.A.C. L'Amministrazione committente procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, l'amministrazione procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

21.12. Si segnala l'applicazione dell'art. 95, comma 15 del Codice dei contratti pubblici ("Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte").

22. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO - CONSEGNA DEI LAVORI.

22.1. Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice dei contratti pubblici, e dell'art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440, a corpo, mediante scrittura privata, resa in modalità digitale, firmata dall'offerente e dal Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici e successivamente repertoriato presso la Stazione appaltante.

22.2. Le spese di contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice dei contratti pubblici e del d.m. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo stimato delle spese di pubblicazione non sarà superiore ad Euro 3.000,00.

22.3. L'aggiudicatario dovrà procedere alla stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante.

22.4. Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà anche:

- a) costituire, in favore della Stazione appaltante C.F. 16406341004, garanzia definitiva fideiussoria con le modalità e nella misura previste dall'art. 103 del D.Igs n. 50/2016;
- b) stipulare, in favore del Commissario Straordinario nominato con l'articolo 16, comma 3 bis del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 32/2019, conv. in legge n. 55/2019), Ing. Luigivalerio Sant'Andrea, domiciliato presso Infrastrutture Milano Cortina 2020-20206 S.p.A., Viale delle Olimpiadi n. 61, 00135 Roma, n. C.F. 16406341004 una copertura assicurativa per danni a cose e danni da responsabilità attraverso una polizza "Tutti i rischi del costruttore" (CAR) comprensiva di RCT, specifica per il presente appalto, con primaria compagnia.

22.5. L'aggiudicatario è obbligato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, a:

- a) stipulare una polizza di assicurazione che copra gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti che si dovessero verificare nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La somma assicurata per i danni da esecuzione è pari all'importo previsto dall'art. 13 del CSA.

La polizza deve altresì assicurare l'Amministrazione committente verso la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori e nel periodo di garanzia.

Si rinvia a quanto disposto all'art. 13 del Capitolato speciale d'appalto.

Le coperture assicurative dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori, con scadenza alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere all'Amministrazione committente copia della suddetta polizza almeno dieci giorni prima della data stabilita per la consegna dei lavori.

Nel caso di consegna d'urgenza dei lavori la copia della polizza deve essere presentata entro 10 giorni dalla data di avvenuta consegna.

- b) fornire i dati di cui all' art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. e del D.L. 12.11.2010, n. 187, convertito dalla Legge 17.12.2010, n. 217. Vedi paragrafo dedicato.
- c) rendere le dichiarazioni sostitutive che saranno richieste dalla lettera di comunicazione dell'aggiudicazione, ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81.
(ai fini della verifica dei requisiti di idoneità tecnico professionale, con le modalità stabilite dagli artt. 26 e 90 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81, e del valore economico del costo del lavoro in base alla indicazione delle qualifiche del personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto e le corrispondenti retribuzioni orarie).
- d) in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese trasmettere, in copia conforme, l'atto costitutivo, autenticato da notaio, del raggruppamento temporaneo formato dal soggetto mandatario e dai soggetti mandanti come indicati in sede di gara.

22.6. Si precisa altresì che **qualora venissero a mancare uno o più requisiti di partecipazione di ordine generale e speciale non si procederà alla stipula del relativo contratto**. Resta inteso che la modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) da parte del mandatario o di una delle mandanti, è consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara, in tal senso interpretando l'art. 48, commi 17, 18 e 19-ter del Codice dei contratti pubblici. In ogni caso la modifica soggettiva non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza originaria di un requisito di partecipazione alla gara. Nonché ancora che: è consentita la sostituzione meramente interna del mandatario o del mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese con un altro soggetto del raggruppamento stesso in possesso dei requisiti, nella fase di gara, e solo nelle ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione o, qualora si tratti di imprenditore individuale, di morte, interdizione, inabilitazione o anche liquidazione giudiziale o, più in generale, per esigenze riorganizzative dello stesso raggruppamento temporaneo di imprese, a meno che – per questa ultima ipotesi e in coerenza con quanto prevede, parallelamente, il comma 19 per il recesso di una o più imprese raggruppate – queste esigenze non siano finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara; che l'evento che conduce alla sostituzione meramente interna, ammessa nei limiti anzidetti, deve essere portato dal raggruppamento a conoscenza della stazione appaltante, laddove questa non ne abbia già avuto o acquisito notizia, per consentirle, secondo un principio di c.d. sostituibilità proceduralizzata a tutela della trasparenza e della concorrenza, di assegnare al raggruppamento un congruo termine per la riorganizzazione del proprio assetto interno tale da poter riprendere correttamente, e rapidamente, la propria partecipazione alla gara o la prosecuzione del rapporto contrattuale.

22.7. Qualora l'aggiudicatario entro il termine prescritto non si presenti per la stipula del contratto

ovvero non costituisca la cauzione definitiva, si provvederà a revocare l'affidamento e all'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge. In tali casi, l'Amministrazione committente si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio l'opportunità e convenienza, di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria.

22.8 Divieto di inserimento della clausola compromissoria.

Ai sensi dell'art. 209, co. 2) del Codice dei contratti pubblici, si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Per tutte le controversie tra il committente e l'appaltatore relative al presente rapporto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

22.9 Lotta alla delinquenza mafiosa.

La stipula del contratto con l'aggiudicatario è subordinata all'acquisizione di comunicazione antimafia con valore liberatorio, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd. Codice delle leggi Antimafia) e ss.mm.ii, relativa all'assenza, in capo ai soggetti indicati all'art.85 del Codice Antimafia, di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del citato Codice.

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modifica intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi. Tale comunicazione dovrà comunque essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica onde consentire l'acquisizione della nuova certificazione antimafia da parte del Committente.

Il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del Codice Antimafia. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati. Quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, il prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca dati nazionale unica alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli accertamenti. Qualora le verifiche effettuate diano esito positivo, invece, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime diano esito negativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia liberatoria attestando che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito. Nei casi previsti in precedenza, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione della citata banca dati. Decorso detto termine, l'Amministrazione procede anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione di autocertificazione. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui sono corrisposti sotto condizione risolutiva e l'Amministrazione recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti

delle utilità conseguite. 4-ter. Il recesso si applica anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto è accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori.

L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, s.m.i. nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

L'iscrizione nella white-list, presso la Prefettura di competenza è, come da previsione normativa in materia, condizione necessaria per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 1, comma 53 della Legge 190/2012 come modificato dal Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, che dovrà, pertanto, sussistere al momento di stipula contratto o dell'autorizzazione al subappalto.

22.10 Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Cfr. dichiarazione di accettazione contenuta nel modello di istanza allegato sub.3).

22.11 Consegnna dei lavori in pendenza del contratto.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 s.m.i., è sempre autorizzata, su richiesta della Stazione appaltante che intenda usufruirne, la consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, anche nelle more delle verifiche di cui all'articolo 80 del medesimo Codice, nonché dei requisiti speciali.

Il concorrente dovrà espressamente dichiarare in sede di partecipazione alla gara di essere in grado, in caso di aggiudicazione, di iniziare l'esecuzione dei lavori su richiesta dell'ente committente (dichiarazione contenuta nel modello di istanza allegato sub.3). Si rinvia a quanto disposto al punto 13 del presente disciplinare.

22.12 Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. e del D.L. 12.11.2010, n. 187, convertito dalla Legge 17.12.2010, n. 217, e prima della stipula del contratto d'appalto, deve comunicare all'amministrazione committente gli estremi dei conti correnti dedicati, che intende utilizzare per i tutti movimenti finanziari relativi al presente contratto, e che verranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale riportante sia il CIG sia il CUP relativi all'affido in oggetto ed indicati nel presente disciplinare di gara .

L'appaltatore si obbliga, inoltre ad inserire nei contratti di subappalto e subfornitura una clausola in

forza della quale anche il subappaltatore o subcontraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Al fine di permettere all'amministrazione committente di svolgere le verifiche delle clausole contrattuali, previste dal comma 9, del cit. art. 3, l'appaltatore si impegna a trasmettere alla stessa copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle a qualsiasi titolo interessate al presente appalto.

22.13 Stipula nuovo contratto per inadempimenti.

L'amministrazione committente nei casi previsti dall'art. 110, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, interella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Trovano applicazioni le restanti disposizioni recate dall'art. 110 del Codice dei contratti pubblici.

Per l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale si applica quanto previsto dall'art. 110 citato e dalla legislazione vigente in materia.

23. ACCESSO AGLI ATTI.

23.1. Il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii e dall'art. 53 del Codice dei contratti pubblici.

23.2. L'esclusione di cui al comma 5, lettera a), del citato art. 53 non si applica nei confronti del concorrente che richieda l'accesso agli atti in vista della difesa in giudizio dei propri interessi relativamente alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso.

23.3. Eventuale motivata e comprovata dichiarazione di **NON** consentire l'accesso per le parti di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali dovrà essere presentata in sede di presentazione offerta, tenendo a mente che “*il limite alla ostensibilità è subordinato all'allegazione di “motivata e comprovata dichiarazione”, mediante la quale si dimostri l'effettiva sussistenza di un segreto industriale o commerciale meritevole di salvaguardia (Cons. Stato, sez. III, 11 ottobre 2017, n. 4724)” e che “il limite frapposto alla conoscibilità dell'offerta non appare corretto, essendo del tutto generico e corredata da una motivazione apparente, che si limita a richiamare non meglio chiarite ragioni di riservatezza industriale e commerciale. Le esigenze di segretezza tecnica o commerciale avrebbero dovuto, quindi, essere fatte valere solo per le singole informazioni, da oscurare, sottoposte a tutela brevettuale o a privativa industriale o commerciale puntualmente e motivatamente indicate dalla stessa ... ha quindi assegnato ad ... s.p.a. trenta giorni... , per depositare agli atti di causa una relazione con l'individuazione motivata e puntuale delle parti*

dell'offerta tecnica da oscurare, di cui doveva essere depositata una copia con tali parti omissate, prescrivendo che, in caso di mancato adempimento nei termini indicati, si sarebbe provveduto all'integrale rilascio all'appellante della documentazione tecnica" (Consiglio di Stato, 26 ottobre 2021, n. 7173).

24. ALTRE DISPOSIZIONI

24.1. Lo svincolo dell'offerta valida potrà avvenire da parte dei concorrenti decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa.

24.2. In ogni caso s'intende valida ed impegnativa per il concorrente per tutto il periodo necessario all'Ente per addivenire all'aggiudicazione della gara.

24.3. L'offerta ha valore di proposta irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile.

24.4. Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore dovrà presentare all'Amministrazione committente il programma di esecuzione dei lavori.

24.5. Per quanto non previsto nel presente disciplinare di gara, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti sulla materia nonché, per quanto ancora vigente, al Capitolato Generale dello Stato approvato con D.P.R. n. 145/2000 ed a quelle del Capitolato Speciale d'Appalto e del Capitolato Informativo, **nell'intesa che in caso di discordanza, le prescrizioni di legge e regolamentari, nonché quelle contenute nel presente disciplinare di gara prevarranno su quelle del Capitolato Speciale d'Appalto.**

24.6. Il riferimento operato nel presente disciplinare di gara al D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii (Codice dei contratti pubblici) deve intendersi effettuato al testo vigente, come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti legislativi.

24.7. Ai sensi del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104 (Codice processo amministrativo) e della legge n. 241/90 ss.mm.ii., si informa che avverso la presente lettera di invito/disciplinare di gara determinazione può essere promosso ricorso esclusivamente al T.A.R. Lazio, sede di Roma – Via Flaminia, 189, 00196 Roma. Telefono: 06 328721. Fax: 06 32872315. Indirizzo PEC per il PAT: rm_pat_deposito@pec.ga-cert.it. – nel termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione della stessa.

25. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR).

25.1. Titolare del trattamento nel corso dello svolgimento della gara è il Commissario Straordinario Ing. Luigivalerio Sant'Andrea, nominato con decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.; il recapito del Responsabile Protezione dei dati è protocollo@infrastrutturemilanocortina.2026.it. L'interessato può esercitare i diritti di cui alla sez. III del GDPR scrivendo al RPD o al responsabile del trattamento.

25.2. Successivamente all'aggiudicazione il Titolare del trattamento dei dati sarà il Commissario Straordinario medesimo.

*Il Commissario straordinario
ex decreto-legge n. 121 del 2021*

25.3. I dati da lei forniti sono necessari per il perseguimento delle finalità di cui al Codice dei contratti pubblici e sono collegati alla esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, punto 1.e – GDPR 2016/679); il conferimento dei dati è obbligatorio per la conclusione del procedimento amministrativo che la riguarda. I dati raccolti potranno essere trattati anche a fini di archiviazione, protocollo e conservazione documentale per il tempo stabilito dalle regole interne proprie all'Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia; i dati raccolti potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: soggetti interessati ai sensi del Codice dei contratti pubblici e autorità di controllo.

Diritto di reclamo al Garante: ai sensi art. 77 del regolamento 2016/679 scrivendo alla PEC:
protocollo@pec.gpdp.it.

Ing. Luigivalerio Sant'Andrea

